

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASSOCIAZIONE FONTEVECCHIA per il recupero e la valorizzazione dell'antico Borgo Case Troiani."

Conferme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 383 del 07-12-2000

DEFINIZIONI E FINALITA'

ART. 1

L'Associazione "A.C. FONTEVECCHIA (Associazione Culturali Fontevicchia per il recupero e la valorizzazione dell'antico Borgo Case Troiani), è un'associazione di promozione culturale, sociale, autonoma, pluralista, apertiva, a carattere volontario, democratica.

Si propone di diffondere promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività e interventi che sono finalizzati al recupero e alla valorizzazione dell'antico Borgo Case Troiani che insiste sul territorio del Comune di Spoltore sin dall'inizio del 1600. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi della attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forma indiretta. Vigè l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.

Art. 1.1

La durata dell'Associazione è fino al 2050.

Art. 1.2

La sede dell'Associazione è in Spoltore, Via Vallecabrone.

Art. 1.3

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi o sezioni staccate anche in altre città italiane o estere.



ART. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione realizzando attività di promozione sociale, didattica, editoriale, culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, nonché servizi ed attività socialmente utili.

Sono campi specifici di attività dell'Associazione il recupero estetico del Borgo oltre al riposizionamento della "Fonte" in base alla relativa documentazione e alle tracce ancora rinvenibili in loco attraverso tutti i canali possibili, anche mediante l'organizzazione di incontri, dibattiti, tavole rotonde, viaggi studio, corsi di formazione e aggiornamento.

Art. 2.1

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'organizzazione di iniziative socio culturali e culinarie il cui ricavato è devoluto al raggiungimento dello scopo.

Art. 2.2

L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

I SOCI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "Sostanziatori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, che sono esentati dal pagamento della quota annuale e che non hanno quindi diritto di voto, nonché nominare "aderenti Onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali e devono comunque essere presentati da un socio. La domanda può essere presentata sia in modalità cartacea che elettronica.

ART. 6

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui non vi sia accettazione alla domanda di adesione la richiesta è da intendersi respinta.

ART. 7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione, quando questa abbia un locale adatto a tal scopo
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione
- discutere ed approvare i rendiconti
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

ART. 8

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 9

La qualifica di Socio si perde per:



- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- per deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- ostentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolando lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito
- per condotta ritenuta contraria rispetto ai fini associativi e determinata dal Consiglio Direttivo

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
- eventuali fondi di riserva
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche



- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci decaduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso scritto o in forma elettronica o al semplice chiamata sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 13

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 14.

ART. 14

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo è valida la maggioranza in base al numero dei presenti votanti sia in prima che seconda convocazione.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Presidente.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene per alzata di mano.



ART. 16

L'Assemblea generale dei Soci, convocata almeno una volta all'anno delibera:

- approva il bilancio preventivo per l'anno in corso e approva il rendiconto economico e finanziario all'anno precedente
- elegga per alzata di mano il Consiglio Direttivo che rimane in carica fino a revoca del Presidente o cessa per dimissioni dei suoi componenti:
- il Consiglio Direttivo a sua volta elegge nel proprio seno il Presidente che rimane in carica fino a revoca del Consiglio Direttivo o per dimissioni dello stesso.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri tra cui il Presidente (2 + 1). Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 18


Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

ART. 19

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre alla Assemblea dei Soci Ordinari al fine della sua approvazione;
- Redigere ed approntare il programma dell'attività socio-istituzionale dell'Associazione;
- Determinare l'ammontare delle quote di associazione;
- Convocare l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta ne sia richiesto da Soci a norma dell'Art. 7 del presente statuto;
- eseguire le delibere dell'Assemblea
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati



decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione, alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo può riunirsi una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso o di convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono paleali, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dal Presidente. Delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente; tale verbale è conservato agli atti.

ART. 21

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito a discrezione del Presidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere decisa dal Presidente per impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale o per il raggiungimento di detto scopo.



48



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO CIRCOLE PESCARA 1

Il presente atto è stato registrato il giorno 23.06.2011

al n. 4311 del M. 7176 - SEENTE/PRIVATE

Spett.le Direzione Provinciale
di Pescara 1 - Via ...



[Handwritten signature]

19

[Faint handwritten notes]